



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITA'
RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/05/2025

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

Il presente “*Regolamento degli interventi economici a favore di persone anziane e persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali*” disciplina i requisiti di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune di Agrate Brianza, nell’esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di permettere l’inserimento o la permanenza in strutture residenziali di persone anziane o con disabilità che necessitano del ricovero, ma non sono in grado di provvedere al pagamento della retta per intero.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.;
- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss.mm.ii.;
- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e ss.mm.ii.;
- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013) e ss.mm.ii.;
- delibera di Giunta regionale n. 10/3230 del 6 marzo 2015 e ss.mm.ii.

Art. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Agrate Brianza interviene a favore di persone anziane e di persone con disabilità che, a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, mediante erogazione di contributi economici finalizzati all’integrazione del pagamento della retta di ricovero, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Comma 1 - Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: le persone anziane ultrasessantacinquenni e le persone con disabilità che abbiano raggiunto la maggiore età e che non abbiano compiuto i 65 anni, residenti nel Comune di Agrate Brianza (oppure dimoranti, nel caso di richiesta di interventi non differibili in attuazione dell’art. 2 della Legge Quadro 328/2000).

Comma 2 – I suddetti destinatari devono essere impossibilitati a rimanere nell’ambito familiare e a usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni:

- stato di salute compromesso;
- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto;
- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese per l’assistenza presso il proprio domicilio.

Tali condizioni sono verificate dal servizio sociale comunale.

Art. 5 TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Gli interventi comunali sono differenziati rispetto alle necessità e possono esplicarsi in:

- informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;

- intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero in caso di persone sole o affidate alla tutela del Comune;
- erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del ricoverando/ricoverato. Nel caso in cui la struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da parte del Comune, il contributo eventualmente spettante può essere erogato direttamente alla struttura di ricovero. Tuttavia, tale contribuzione non vincola l'ente a sottoscrivere la domanda di ricovero e assumerne le obbligazioni connesse, che restano in capo al ricoverato e/o ai parenti che si fanno carico dell'inserimento. In caso di erogazione del contributo direttamente al ricoverato, l'accredito deve essere effettuato sul conto corrente intestato al beneficiario da cui è disposto il pagamento della retta.

Art. 6 METODOLOGIA D'INTERVENTO

Comma 1 - La richiesta di intervento da parte dei destinatari di cui all'art. 4 del presente regolamento o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, del familiare o del Tutore/Amministratore di Sostegno (di seguito anche AdS), va presentata al Servizio Sociale del Comune, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero e di un intervento economico comunale per l'integrazione della retta, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute (accertate mediante certificazione medico-sanitaria);
- b) presenza/assenza di familiari;
- c) situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni.

Il ricovero e/o l'intervento economico comunale per l'integrazione della retta saranno quindi l'esito di un progetto predisposto dal Servizio Sociale, condiviso e sottoscritto dal richiedente o familiare/Tutore/Amministratore di Sostegno.

Comma 2 - Se la richiesta di contributo viene presentata al Servizio Sociale quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare con corredo documentale indicato all'art. 7 comma 2 del presente regolamento, l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c) del comma 1, nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo.

Comma 3 - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, il Comune interverrà fino ad una retta massima il cui valore è stabilito con deliberazione della Giunta comunale; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero) la retta dovesse superare il valore indicato, il Comune provvederà all'integrazione della retta per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, durante il quale i familiari/AdS si impegnano a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto di dodici mesi, il Comune interverrà considerando la retta massima di cui sopra, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

Comma 4 - È fatta salva la possibilità di presentare istanza al Giudice tutelare – a cura del Servizio Sociale – per la nomina di un Amministratore di Sostegno, laddove l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e/o vi sia una situazione di conflittualità familiare tale da menomare gli interessi del ricoverando, ovvero presenti una situazione reddituale precaria tale da supporre un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura per possibile insolvenza.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO/TO E CRITERI DI ACCESSO

Comma 1 - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono essere compilate su apposito modulo, avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Comma 2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti, contenente la dichiarazione del valore ISEE per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni; la domanda deve essere ripresentata ogni anno, con l'aggiornamento, entro il primo trimestre dell'anno stesso, dell'attestazione dell'ISEE in corso di validità, pena l'esclusione dal contributo;
- verbale d'invalidità civile dell'interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di compromissione della salute;
- eventuale decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno/Tutore;
- importo della retta di degenza;
- entrate economiche del ricoverando/ricoverato.

Comma 3 - l'intervento economico comunale verrà erogato solo nel caso in cui il valore ISEE del ricoverando/ricoverato non superi una soglia massima, il cui valore è stabilito con deliberazione della Giunta comunale.

Comma 4 – Nel caso di ricovero delle sole persone anziane, in presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza di familiari titolari di diritto di abitazione e/o in condizioni di fragilità:

1. se si tratta dell'abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per 12 (dodici) mesi il contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo:
 - in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo familiare/AdS il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte imposte e tasse relative all'immobile, a titolo di rimborso di quanto anticipato dal Comune a partire dalla stipula del contratto d'affitto;
 - in caso di non locazione, trascorsi i 12 (dodici) mesi, verrà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto, sulla base del servizio quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, e verrà dedotto dall'importo del contributo calcolato in base al successivo art. 8;
 - in caso di vendita dell'immobile, il beneficiario o, per lui, i familiari/AdS di riferimento, dovranno versare i proventi che ne derivano al fine di rimborsare quanto anticipato dal Comune e di pagare la quota da integrare per la copertura della retta;
 - qualora, per motivi contingenti di mercato, non fosse stato possibile vendere l'immobile entro i 12 (dodici) mesi, il Comune si riserva di rivalutare la situazione prorogando la contribuzione erogata per il tempo necessario;
2. in caso di ulteriori beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

Comma 5 – Nel caso di ricovero delle sole persone anziane, in presenza di beni immobili di proprietà non esclusiva del ricoverato:

- con la presenza di familiari titolari di diritto di abitazione e/o in condizioni di fragilità ivi residenti l'abitazione non verrà presa in considerazione;
- negli altri casi, la richiesta di intervento economico non verrà accolta fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli immobili per il pagamento della retta

Comma 6 – In caso di acquisizione di beni mobili e/o immobili per successione o per donazione, il beneficiario o, per lui, i familiari/AdS di riferimento, dovranno versare i proventi che ne derivano al fine di rimborsare quanto anticipato dal Comune e al fine di pagare la quota da integrare per la copertura della retta.

Comma 7 – Il contributo comunale avrà decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla chiusura dell'istruttoria da parte del servizio sociale, che deve avvenire entro 60 giorni di calendario dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta (farà fede la data di protocollo).

Art. 8 QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE

Comma 1 - Per la richiesta del contributo economico comunale, ai sensi del DPCM 159/2013, è richiesta l'attestazione del valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni.

Tale attestazione è obbligatoria.

Comma 2 - La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta della struttura di ricovero e valore ISEE del ricoverando/to. Tuttavia, ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc., inclusi i benefici per detrazioni o deduzioni fiscali correlati al pagamento della retta di ricovero), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari ad un importo che verrà stabilito con deliberazione della Giunta comunale.

Comma 3 Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta annua, non è prevista contribuzione da parte del Comune.

Comma 4 – solo per persone anziane

La contribuzione comunale viene calcolata all'esito del progetto individuale e, di norma, in base ad una percentuale sulla differenza tra retta annua e valore ISEE.

Le percentuali di contribuzione, differenziate in base all'ISEE, sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva di valutare la necessità di un'integrazione superiore.

Comma 5 – solo per persone con disabilità

La contribuzione comunale viene calcolata all'esito del progetto individuale e, di norma, in base ad una percentuale sulla differenza tra retta annua e valore ISEE.

La percentuale di contribuzione è stabilita con deliberazione della Giunta comunale

In caso di richiedente che fruisce contemporaneamente di servizi diurni e residenziali, il Comune interverrà economicamente solo per uno dei due servizi.

Comma 6 – La contribuzione spontanea dei parenti del ricoverato (anziano o disabile) rientra nel progetto individuale di inserimento redatto a cura del Servizio Sociale, condiviso e sottoscritto dalle parti. Pertanto, qualora i parenti del ricoverando/ricoverato decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale, così come calcolato ai sensi del presente regolamento.

Comma 7 – In caso di decesso o di interruzione definitiva del ricovero del beneficiario, la contribuzione del mese interessato alla cessazione del servizio è riparametrata in base ai giorni effettivamente fatturati. Il contributo del mese di dimissione è soggetto a decurtazione o a richiesta di rimborso parziale, in caso di avvenuta erogazione da parte del Comune.

Art. 9 PRIORITA'

Comma 1 – In caso di risorse di bilancio limitate, verrà data priorità alle richieste d'intervento di coloro che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- stato di abbandono;
- privi di coniuge e figli;
- assenza totale di rete parentale;
- con coniuge e figli privi di reddito personale.

I contributi di cui alle altre richieste, non rientranti in alcuna delle suddette condizioni, verranno riproporzionati in base alle risorse disponibili in bilancio.

Comma 2 – Le nuove richieste di contributo, pervenute nel corso dell'anno, potranno essere poste in lista di attesa qualora le risorse di bilancio disponibili non siano sufficienti a soddisfarle.

Art. 10 ESCLUSIONE DAGLI INTERVENTI

Comma 1 - Sono esclusi dagli interventi:

- coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- i richiedenti il cui ISEE per le prestazioni sociosanitarie residenziali per persone maggiorenni è superiore alla soglia prevista (vedi art. 7 comma 3);
- i richiedenti il cui ISEE è pari o superiore alla retta di ricovero.

Art. 11 DEFINIZIONE E REVISIONE PARAMETRI ECONOMICI

I valori di retta massima, i valori ISEE di soglia per l'accesso e le percentuali di contribuzione, di cui rispettivamente agli artt. 6, 7 e 8, sono definiti e aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare con cui è approvato e si applica alle istanze pervenute successivamente a tale data.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente regolamento è predisposta dall'ufficio competente.